

VERBALE
DELLA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Il giorno **04 febbraio 2019** alle ore 15:00 si è riunita, a distanza (collegamento audio-video),

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Così costituita:

PRESIDENTE	Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro);
COMPONENTE	Sindaco Pietro Pentangelo (Comune di Corbara);
COMPONENTE	Sindaco Giuseppe Rotolo (Comune di Rutino);
ORGANO AMM.VO	Gennaro Tarallo.

Presenti: Giovanni Tommaso Manganiello (Comune di San Nazzaro)
Sindaco Pentangelo (Comune di Corbara);
Gennaro Tarallo (Amministratore Unico).

Svolge le funzioni di Presidente il Sindaco Manganiello e segretario il dr. Tarallo, incaricato della redazione del presente verbale.

I) argomento: Andamento attività societarie.

L'Amministratore rappresenta che Asmenet oltre al continuo mantenimento dei servizi offerti ai comuni soci, di cui alcuni obbligatori per legge, sta lavorando alla realizzazione di nuovi servizi. Tra questi alcuni sono già stati forniti agli associati come: la sezione destinata all'AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) nell'ambito del SUAP, al fine di ottemperare al recente D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013, fornendo ai comuni un modulo che sostituisca fino a sette diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore; e il blocco AVCP che consente l'immissione dei dati e la generazione dei dataset in formato XML, in conformità all'art.1, comma 32 della Legge n.190/2012. A tal proposito, per la realizzazione di quest'ultimo servizio si avvale di un protocollo di intesa stipulato con la Infogest, ente che in ambito E-government (processo di informatizzazione della pubblica amministrazione) svolge un ruolo di supporto per gli enti locali nello sviluppo di progetti di innovazione e riorganizzazione che, utilizzando i nuovi orientamenti legislativi e l'innovazione tecnologica e organizzativa, producano risultati concreti e duraturi, gestibili dalle strutture amministrative esistenti.

Altri servizi invece risultano in fase di test e di progettazione e sono rispettivamente: il SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) che rappresenta il punto di contatto tra il cittadino e l'amministrazione comunale in merito alle pratiche edilizie (domanda per il rilascio del permesso per costruire, richieste di certificati di agibilità, richiesta di visura di atti catastali, il parere sia dell'Asl che dei vigili del fuoco); e il servizio di gestione documentale che ripropone in formato digitale l'archiviazione del documento e la gestione del suo iter, per ottemperare alle recenti modifiche apportate al Codice di Amministrazione Digitale. L'Amministratore sottolinea che l'attenzione ai nuovi servizi nel rispetto delle normative e la manutenzione di quelli già offerti ha favorito l'aumento del numero degli associati Asmenet pari a 10 unità negli ultimi due anni. Una criticità, però, è la difficoltà nel

recupero dagli Enti associati della quota annua, da versare entro il 31 marzo, per il mantenimento dei servizi. L'Amministratore rappresenta che numerosi sono i solleciti di pagamento che è necessario inviare agli associati che non ottemperano a quanto deliberato dall'ultima assemblea dei soci.

Attualmente, grazie ai fondi europei i server sono collocati nella server farm di Telecom Italia, società che offre un servizio di housing con un'affidabilità del 98,2%.

La Giunta prende atto dell'affidabilità dei servizi riscontrando che nell'ultimo anno si è verificata una sola interruzione di circa 2 ore.

II) argomento: Progetto ALI.

Il Presidente chiede all'Amministratore di relazionare sullo stato del contenzioso del progetto ALI (Alleanze Locali per l'Innovazione). L'Amministratore ricorda che il progetto prevedeva un cofinanziamento da parte dell'ex CNIPA (attuale Agid) pari a circa il 50% ma di fatto concretizzatosi nel 38% e nella restante parte a carico di: Regione Campania, che si era impegnata per il 40% sui Fondi POR e, per il restante 10% a carico dei 227 Enti Locali partecipanti. Tuttavia, poco prima dell'avvio dell'intervento, principalmente a causa del particolare momento congiunturale di forte crisi economica soprattutto delle regioni meridionali, la Regione si è disimpegnata, mettendo in grave difficoltà la sostenibilità del progetto stesso, non potendo ovviamente gli Enti partecipanti farsene carico, in un periodo dov'è era a rischio la stessa sostenibilità della gestione economico-finanziaria degli enti locali, di un onere così importante, senza peraltro averlo previsto in delibera di adesione e quindi non assegnato nei bilanci degli stessi. Invece, grazie alla forte massa critica degli Enti coinvolti si è potuto far ricorso alla "sponsorizzazione", dove l'onere della quota di cofinanziamento è stata sostenuta dai privati. Già nella prima linea d'intervento del Governo era stato utilizzato analogo strumento per il cofinanziamento degli Enti. Nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate per la sostenibilità e per la realizzazione del suddetto progetto, a pochi mesi dalla sua conclusione, è arrivata la nota del CNIPA (prot. n°749 del 31/01/11), con la quale viene comunicato l'esito positivo del lavoro svolto ma la non attribuzione dei costi di progetto relativi alle attività, perché reperiti attraverso sponsorizzazione e non attraverso esborso da parte degli Enti locali. L'Amministratore rappresenta che i cofinanziamenti attraverso contributi in natura e/o sponsorizzazioni rientrano tra i costi ammissibili come da DPR 196/2008. Inoltre il passaggio ulteriore è stato quello di richiedere un incontro con il Direttore Generale De Rita, fino ad oggi non ancora ottenuto.

Continua l'Amministratore argomentando di aver agito, inoltre, anche a seguito di parere del collegio sindacale, in conformità con il percorso precedentemente seguito in ASME.NET, un progetto analogo, nel quale le stesse voci di costo erano state riconosciute come ammissibili. Tutto ciò è stata confermato anche dal legale che segue il mandato contro l'AGID per il progetto ALI Asmenet Campania, il quale informa che dopo la pronuncia del TAR, è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato. Il recente Consiglio di Stato ha ritenuto la questione non di sua competenza, rimandandola al TAR e stimandola non più come caso urgente ma come questione di carattere ordinario.

La Giunta ritiene di dover procedere comunque in giudizio e richiede all'Amministratore di relazionare alla prossima Assemblea per la ratifica.

III) argomento: SMART CARD-TEST.

L'Amministratore rappresenta che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha richiesto a tutti i comuni l'utilizzo di una SMART CARD per effettuare il TEST di verifica per il

successivo invio della certificazione del Patto di Stabilità di cui all'art. 31, comma 20 della legge n. 183 del 2011. Tale obbligo, entro il 29/11/2013, presupporrebbe l'acquisto di un ulteriore dispositivo di firma digitale al fine esclusivo di effettuare il test loro richiesto con un evitabile esborso economico. L'Amministratore riferisce di aver provveduto, a tal proposito, ad inviare una nota al Ministero dell'Economia e Finanze, riguardante le difficoltà causate dalla scelta di una smart card con lettore USB, come sistema esclusivo per la verifica dei requisiti tecnici necessari, e la richiesta di un adeguamento del sistema al fine di consentire la verifica del certificato di firma digitale anche ai possessori di altri sistemi di firma digitale a norma CAD.

Il Presidente della Giunta suggerisce di coinvolgere anche gli enti ANCI e ANPCI su tale questione.

IV) argomento: Supporto riscossione tributi.

L'Amministratore rappresenta che è stato contattato da diversi comuni in merito ad una possibile azione di supporto di Asmenet nell'azione tributaria. In particolare i piccoli comuni lamentano, oltre alla nota carenza di personale, l'impossibilità di poter esperire una gara per la sostituzione di Equitalia, così come dettato dalla normativa vigente. L'amministratore non disponendo di risorse professionali interne idonee allo scopo, si impegna a verificare la disponibilità sul mercato di risorse professionali che possano contribuire ad acquisire le competenze necessarie, per poter offrire agli associati un adeguato supporto del tipo standardizzato, in modo da poter garantire economie di scala. La Giunta, chiede all'Amministratore di sperimentare il servizio di supporto alla riscossione tributi su di un comune campione, ove disponibile, per poi relazionare.

V) argomento: richiesta di adesione di Campania Bonifiche s.r.l. al CST Asmenet. Con la delibera del 04/01/2019 la società pubblica Campania Bonifiche s.r.l., costituita con legge regionale n. 4 del 2003, ha richiesto l'adesione al CST Asmenet. Come si evince dallo statuto la costituzione della Società Campania Bonifiche s.r.l. si inserisce in un percorso che si snoda attraverso l'ormai lunga fase di riassetto della bonifica idraulica nella Regione Campania, per consentire il risanamento finanziario dei Consorzi di Bonifica campani e ridare nuova efficienza alle attività di manutenzione, esercizio e implementazione dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali nelle pianure della Regione.

Il Sindaco chiede di consultare lo statuto di Asmenet, dove l'art. 6 recita "Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da enti locali e/o da loro forme aggregative".

La Giunta, presa visione dello statuto, ritiene ammissibile la proposta di adesione presentata dalla Campania Bonifiche s.r.l. essendo quest'ultima una forma di ente locale poiché costituita per Legge regionale.

VI) argomento: Società in house

L'Amministratore sottopone all'attenzione della Giunta le problematiche relative alle società in house, evidenziando la poca chiarezza dell'attuale scenario normativo, esponendo in un breve excursus le normative introdotte nel corso degli anni per regolamentare le società in house, iniziando col ricordarne l'etimologia.

L'Amministratore rappresenta, infatti, che l'espressione IN HOUSE è stata per la prima volta utilizzata, in ambito Comunitario, nel Libro Bianco del 1998 degli appalti pubblici dell'Unione Europea, nel quale la Commissione Europea definisce gestione "in house" l'attività alla cui esecuzione la Pubblica Amministrazione provvede con mezzi propri, in

considerazione del fatto che l'amministrazione, per adempiere ai propri doveri di fornire servizi di interesse pubblico, non sarebbe obbligata, in linea di principio, a far ricorso ad entità esterne. L'in house providing costituisce, quindi, un modello organizzativo in cui la Pubblica Amministrazione provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale. Tuttavia il sistema degli affidamenti in house sembra risultare in contrasto con i principi generali stabiliti dal Trattato Istitutivo delle Comunità Europee a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima trasparenza in materia di affidamento di contratti pubblici. Per tali ragioni già con la prima riforma di cui all'art. 23bis del D.L.112/2008, convertito in L. 133/2008, è stata favorita la privatizzazione, con la conseguenza che le società totalmente pubbliche sono diventate un modello di governance residuale a tutto vantaggio di un mercato in cui saranno sempre più presenti operatori economici totalmente privati o misti pubblico-privato. La successiva riforma introdotta dall'art. 15 del D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009, che ha novellato l'art. 23bis del D.L. 112/2008, ha poi ribadito la straordinarietà ed eccezionalità dell'affidamento diretto a società con capitale interamente pubblico, seguendo l'impostazione precedentemente intrapresa. (Un contributo incisivo è stato, infatti, dato da una precedente sentenza della Corte di Giustizia in data 11/01/2005 per la Sentenza Standt Halle che non ammette la partecipazione neppure minoritaria di una società privata). Infine il regolamento di cui al D.P.R. 168/2010, come sopra detto, ha introdotto ulteriori modalità per l'affidamento in house e ha ristabilito che il capitale deve essere interamente pubblico e che l'attività della società deve essere svolta prevalentemente per l'Ente pubblico proprietario. Tale obbligo è stato, come evidenzia l'Amministratore, posto in discussione dalla "spending review" varata dal governo Monti. Tale Decreto 95/2012 al comma 1 dell'art.4 obbliga l'alienazione delle partecipazioni societarie pubbliche entro il 31 dicembre. Sembra, però, come riportato nell'articolo del quotidiano "Italia Oggi" pubblicato il 05/07/2013 e sostenuto anche dalla sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei Conti nella delibera 188/2013, che tale obbligo non sussiste nei confronti delle società in house che rispettano a pieno i requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria. Le società, per le quali il Decreto 95/2012 nel comma 1 all'art.4 prevede un'alienazione delle partecipazioni, sono "controllate direttamente o indirettamente" e si tratta, quindi, di realtà nelle quali possono essere presenti anche soci privati. Queste società indicate non possono essere le società in house che, nel rispetto della giurisprudenza comunitaria, prevedono un controllo diretto e non costituito da enti privati. Inoltre il comma 8 dello stesso art.4 del dl 95/2012 prevede che l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società con capitale interamente pubblico, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.00 euro annui. Le disposizioni al comma 1 del suddetto decreto non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 12/04/2006 n. 163.

Novità importanti per le società partecipate dagli Enti locali sono contenute nella Legge di stabilità (Legge n. 183/2012) dove si evince che entro il 31 dicembre 2012 i comuni con 30.000 abitanti devono essere dismesse a meno che le società già costituite abbiano il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, non abbiano subito riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio. Queste disposizioni non si applicano alle società costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.

Inoltre la Corte Costituzionale con la sentenza 229/2013, come riportato nell'articolo del 29/07/2013 del Sole 24 Ore, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del dl 95/2012, perché le norme contenute in questo articolo inibiscono una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa regionale. La Consulta evidenzia come la disciplina dell'art.4 sullo scioglimento delle società riguardi solo quelle che gestiscono servizi strumentali e non le società che gestiscono servizi pubblici locali.

L'Amministratore citando alcuni articoli dei quotidiani "il Sole 24 Ore" e "l'Italia Oggi" rappresenta che il panorama attuale delle società in house potrebbe rimanere quello che è adesso e che, quindi, le suddette società non siano costrette a chiudere. Citando il Sole 24 Ore l'Amministratore rappresenta che le attuali normative intendono soprattutto attuare un controllo del bilancio delle società prevedendo che queste:

- accantonino riserve per colmare eventuali perdite di bilancio;
- licenzino dal 2015 gli amministratori delle partecipate che chiudono in perdita per due anni consecutivi;
- attuino dal 2015 un taglio del 30% ai compensi del manager in caso di perdita per tre anni consecutivi;
- chiudano in caso di bilancio in rosso per quattro anni consecutivi, azione obbligatoria solo dal 2017.

La Giunta, vista l'importanza dell'argomento, rinvia la discussione alla prossima assemblea dei soci.

Poiché non ci sono altri argomenti da trattare il Presidente chiude la seduta alle ore 16:40. Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto virtualmente.

IL SEGRETARIO
Gennaro Tarallo

IL PRESIDENTE
Il Sindaco